SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE TOSCANA

REGIONE LOMBARDIA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO
PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 20820/99 datata 22 dicembre 1999, del direttore dell'ufficio del territorio di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico del sistema informatico, verificatosi in data 20 dicembre 1999, che ha determinato l'interruzione dei servizi catastali di sportello ed in particolare: visure, richieste di certificazioni, Pregeo, Docfa, accettazione volture.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio, in data 20 dicembre 1999, dalle ore 8,30 alle ore 12 relativamente ai servizi catastali di sportello ed in particolare: visure, richieste di certificazioni, Pregeo, Docfa, accettazione volture.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 gennaio 2000

p. *Il direttore compartimentale:* LIBRETTI

00A0503

DECRETO 18 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato-irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Viste le note con le quali i sopprimendi uffici delle II.DD., del registro ed il 1° I.V.A. di Roma nel far presente che l'avvio delle attività connesse con il trasferimento degli atti e degli arredi agli istituendi uffici delle entrate di Roma hanno determinato delle difficoltà oggettive, anche in considerazione dell'impegno profuso dal personale in servizio, adibito — in gran parte — alle relative operazioni propedeutiche alla soppressione degli uffici, chiedono il riconoscimento dell'irregolare funzionamento;

Riconosciuto che le motivazioni poste a base delle richieste di che trattasi rivestono il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Considerato il protrarsi dell'irregolare funzionamento per un periodo superiore a quindici giorni, a decorrere dal 15 dicembre 1999;

Decreta:

È accertato il mancato-irregolare funzionamento, a decorrere dal 15 dicembre 1999, dei sottoelencati uffici di Roma:

registro atti pubblici;

registro atti privati;

registro successioni-atti giudiziari;

registro bollo, radio e assicurazioni;

1º Ufficio I.V.A.;

1º Ufficio distrettuale delle II.DD.;

2º Ufficio distrettuale delle II.DD.;

Direzione regionale delle entrate per il Lazio - sezione staccata.

Con successivo decreto di questa direzione regionale, verrà formalizzato il rimanente periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A0504

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Oftacilox».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Oftacilox», a base di ciprofloxacina, dell'Alcon Pharmaceuticals LTD, con sede in Svizzera, rappresentata in Italia dalla Alcon Italia S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e nella confezione di seguito specificate: flacone contagocce 5 ml, A.I.C. n. 028476012, risulta classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 14 ottobre 1998, con cui l'Alcon Italia S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Oftacilox»: collirio 5 ml nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata al costo di L. 10.600;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 aprile 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Oftacilox», dell'Alcon Italia S.p.a., nella forma farmaceutica e nella confezione: flacone contagocce 5 ml, con prezzo ridotto del 15% rispetto al prezzo medio europeo (comma 5, art. 70, della legge n. 448/1998);

Vista la nota prot. F.800. XI/AG.4/1155 del 22 giugno 1999 con la quale il Ministero della sanità ha chiesto al C.I.P.E. di comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale sopra indicata, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 7/7183 del 21 luglio 1999, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialità medicinale «Oftacilox», nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 6.443, pari ad un prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 10.600;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata OFTACILOX, a base di ciprofloxacina, dell'Alcon Pharmaceuticals LTD, con sede in Svizzera, rappresentata in Italia dalla Alcon Italia S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e nella confezione: flacone contagocce 5 ml, A.I.C. n. 028476012, è classificata in classe «A» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 9.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 144

00A0515

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sanar - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Modugno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di mancata ispezione del 9 gennaio 1996 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Sanar - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Modugno (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Sanar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modugno (Bari), costituita in data 30 luglio 1982 con atto a rogito del notaio dott. Berardino Rotondo di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 11 ottobre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Antonio Giammarelli residente in Bitonto (Bari), via B. Croce n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0505

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Fercam - Cooperativa edile di produzione e lavoro a r.l.», in Cisterna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione ordinaria del 15 novembre 1996 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Latina nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Fercam - cooperativa edile di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Cisterna (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Fercam - Cooperativa edile di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Cisterna (Latina), costituita in data 13 luglio 1985, con atto a rogito del notaio dott.ssa Raffaella Mandato di Sezze (Latina), omologato dal tribunale di Latina con decreto 29 agosto 1985, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Nicola Calandrini con studio in Latina Scalo, via della Stazione n. 261, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0506

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Ostia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione ordinaria del 29 maggio 1998 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Ostia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Ostia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 8 maggio 1989, con atto a rogito del notaio dott.ssa Francesca Bissatini di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 19 ottobre 1989, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Francesca Porciello in Ciampino (Roma), via S. Francesco d'Assisi n. 74, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0507

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Rose - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 4 giugno 1997 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edililzia «Le Rose - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Guidonia Montecelio (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Le Rose - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 9 ottobre 1981, con atto a rogito del notaio dott. Francesco Scaldaferri di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 30 ottobre 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Edoardo Sanelli con studio in via della Missione, 45 - Tivoli (Roma), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0508

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Coopcasa Centro Italia - Consorzio interregionale fra cooperative di abitazione - Società cooperativa a r.l.», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 1º luglio 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Viterbo nei confronti della società cooperativa «Coopcasa Centro Italia - Consorzio interregionale fra cooperative di abitazione - Società cooperativa a r.l.», con sede in Viterbo;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopcasa Centro Italia - Consorzio interregionale fra cooperative di abitazione - Società cooperativa a r.l.», con sede in Viterbo, costituita in data 30 maggio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Mario Simoni di Viterbo, omologato dal tribunale di Viterbo con decreto del 29 giugno 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Giorgio Chicchirichì, residente in Montefiascone (Viterbo), via D. Manin n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0509

DECRETO 21 dicembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltura domani - Cooperativa a r.l.», in Rizziconi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 3 novembre 1997, con il quale la società cooperativa «Agricoltura domani - Cooperativa a r.l.», con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il prof. Francesco Amuso comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rocco Carmelo Cambrea residente in Palmi (Reggio Calabria) alla via Palumbo n. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltura domani - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale 3 novembre 1997, in sostituzione del prof. Francesco Amuso rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0510

DECRETO 21 dicembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Adige - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Foggia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1997, con il quale la società cooperativa «Adige - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Foggia è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la mancata ottemperanza, da parte del dott. Romeo Fanelli, all'invio della relazione semestrale ex art. 205 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Michele Ponziano con studio in San Severo (Foggia), alla via Governolo n. 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Adige - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Foggia, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 aprile 1997, in sostituzione del dott. Fanelli Romeo, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0511

DECRETO 21 dicembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova cronisti romani», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, con il quale il dott. Lupattelli Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova cronisti romani», con sede in Roma, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 21 settembre 1993;

Vista la mancata ottemperanza, da parte del dott. Lupattelli Giuseppe, circa l'invio della relazione semestrale ex art. 205 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Farina con studio in Roma, alla via dei Taurini n. 47, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova cronisti romani», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 settembre 1993, in sostituzione del dott. Giuseppe Lupattelli.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0512

DECRETO 4 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Med Fruit» a r.l., con sede in Feroleto della Chiesa, costituita per rogito notaio Patrizia Vicari in data 17 febbraio 1997, repertorio n. 1300, registro imprese n. 133823, presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria;

società cooperativa «Futura Arci Tour» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Andrea Zagami in data 27 novembre 1984, repertorio n. 7104, registro società n. 16/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «S.I.R.I.O.» a r.l., con sede in Polistena, costituita per rogito notaio Domenico Scordamaglia in data 9 ottobre 1981, repertorio n. 432, registro società n. 738, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Ortoagrumaria Ferpla» a r.l., con sede in Feroleto della Chiesa, costituita per rogito notaio Marco Cimellaro in data 28 luglio 1957, repertorio n. 13225, registro società n. 122, tribunale di Palmi;

società «Cooperativa agricola S. Giuseppe» a r.l., con sede in Ferruzzano, costituita per rogito notaio Andrea Zagami in data 20 gennaio 1981, repertorio n. 4919, registro società n. 775, tribunale di Locri;

società cooperativa «Alfa Tre coop. consumo Reggio Calabria» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Consolato Romano Sergi in data 15 ottobre 1984, repertorio n. 4733, registro società n. 10/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Oasis» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuseppe De Salvo in data 15 dicembre 1989, repertorio n. 58852, registro società n. 72/90, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 4 gennaio 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A0497

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 1999.

Iscrizione provvisoria dei cloni di pioppo al registro nazionale dei cloni forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva 66/404/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1969 che istituisce la Commissione nazionale del pioppo;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, recante disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento che, all'art. 21, istituisce il registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo;

Visto la direttiva 75/445/CEE del 26 giugno 1975 e, in particolare l'art. 6 che modifica l'art. 5 della suddetta direttiva 66/404/CEE aggiungendovi lo specifico sub *quinquies* concernente l'ammissione provvisoria di materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, concernente l'attuazione della direttiva 75/445/CEE e la modifica della suddetta legge n. 269 del 1973;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308, recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali;

Considerato il parere n. 1068/98, emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in data 8 luglio 1998, relativo all'interpretazione dell'art. 15 della legge n. 269 del 1973, come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494;

Vista la nota della Commissione nazionale per il pioppo n. 44/P del 30 giugno 1999 con la quale si chiede di chiarire la procedura dell'ammissione provvisoria dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione nazionale per il pioppo, su richiesta del costitutore di un nuovo clone di pioppo, dopo aver accertato, tramite il proprio comitato tecnico, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della DIR/75/445, avvia le procedure d'iscrizione provvisoria - al massimo decennale - dello stesso clone di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali.

Durante tale periodo, l'iscrizione provvisoria può essere revocata, qualora, a giudizio del suddetto Comitato tecnico, emergano dalla sperimentazione in corso o dall'osservazione delle piantagioni a qualunque titolo effettuate, risultati che consentano di determinare che il clone non soddisferà, al termine della sperimentazione, i requisiti richiesti per l'iscrizione definitiva al registro nazionale dei cloni forestali.

Art. 2.

Il cartellino del produttore di cui all'allegato *D* del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, nel caso di materiale di moltiplicazione dei cloni di cui all'art. 1, viene compilato riportando, alla voce «provenienza», la locuzione «ammissione provvisoria».

Art. 3.

Per i cloni di pioppo già ammessi alla sperimentazione, l'iscrizione provvisoria nel registro nazionale dei cloni forestali avviene su richiesta del selezionatore o del detentore qualora, a giudizio della Commissione nazionale per il pioppo, i risultati della sperimentazione preliminare e di quella in corso consentano di determinare che il clone soddisferà, al termine della sperimentazione, i requisiti richiesti per l'iscrizione in base all'art. 6 del decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308.

Roma, 27 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 277

00A0514

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 dicembre 1999.

Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Life-Ambiente per l'annualità 2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE);

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro cui debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario «Life-Ambiente»;

Considerato che l'Unione europea non ha ancora formalmente approvato il nuovo regolamento per l'attuazione del programma «Life Ambiente» per il periodo 2000-2004, e che, ad oggi, al fine di orientare la presentazione e la valutazione dei progetti finanziabili nell'ambito del programma, è disponibile soltanto una versione provvisoria di opuscolo informativo predisposta dalla Commissione europea;

Considerato che l'attuale formulazione del testo del nuovo regolamento predisposto dalla Commissione europea prevede che la trasmissione alla Commissione stessa dei progetti da parte degli Stati membri debba avvenire entro il 31 marzo di ciascuna annualità;

Considerato che i testi provvisori del nuovo regolamento e della documentazione illustrativa sono da tempo accessibili in lingua inglese via Internet;

Considerata pertanto, l'opportunità di attivare fin d'ora le procedure di presentazione delle proposte in attesa dell'approvazione formale del nuovo regolamento e della documentazione illustrativa, al fine di non pregiudicare la partecipazione dei soggetti italiani al programma, riservandosi tuttavia la facoltà di prorogare i termini e modificare le modalità di presentazione sulla base degli eventuali sviluppi del procedimento di definizione del nuovo regolamento e della documentazione illustrativa;

Decreta:

Art. 1.

La data ufficiale ritenuta limite per il ricevimento delle proposte per l'annualità 2000 da parte del Ministero dell'ambiente è fissata al 29 febbraio 2000. Tale

data potrà essere prorogata alla luce degli sviluppi del procedimento di definizione del nuovo regolamento e della documentazione illustrativa.

Art. 2.

1. Le proposte dovranno essere redatte secondo le istruzioni di cui all'opuscolo informativo predisposto dalla Commissione europea e dovranno essere presentate, al Ministero dell'ambiente - Servizio per la collaborazione agli organi di alta consulenza - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

2. L'opuscolo informativo è disponibile presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per la collaborazione agli organi di alta consulenza - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Del presente decreto sarà data comunicazione mediante avviso sulla serie ordinaria della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1999

Il Ministro: RONCHI

00A0516

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Canone di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria. (Deliberazione n. 180/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visti in particolare gli articoli 1 e 10;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, si è tra l'altro proceduto al riordino delle funzioni di questo Comitato, al quale resta attribuito il potere di regolazione dei servizi di pubblica utilità non riconducibili alle attribuzioni di apposite Autorità;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 con la quale sono state dettate le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, con la quale è stato istituito il Nucleo per l'attuazione delle suddette linee guida (NARS), e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'atto di concessione a favore delle F.S. S.p.a. rilasciato il 26 novembre 1993 dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 95/18/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;

Vista la direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, contenente il regolamento attuativo della direttiva 91/440/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, contenente il regolamento attuativo delle direttive 95/18/CE e 95/19/CE;

Viste le direttive per il risanamento dell'azienda F.S. emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente il 30 gennaio 1997 ed il 18 marzo 1999;

Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 22 luglio 1999 in materia di tariffa di pedaggio di accesso alla rete ferroviaria;

Vista la nota n. 11458 del 24 settembre 1999 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha presentato la proposta per la determinazione del canone di utilizzazione dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1998, allegando la relazione tecnica predisposta dal proprio Servizio di vigilanza sulle ferrovie;

Considerato che le richiamate direttive comunitarie sollecitano l'introduzione del principio della concorrenza nel settore ferroviario mediante garanzia di accesso alla rete a diversi produttori di servizi ferroviari e presuppongono che tale accesso venga sottoposto al pagamento di un pedaggio, senza peraltro fornire un criterio univoco per la relativa determinazione e limitandosi ad imporre l'obbligo di non discriminazione tra i diversi operatori e l'obbligo della separazione, almeno contabile, tra gestione della rete e gestione dei servizi;

Considerato che nel gennaio 1999 le F.S. S.p.a., in conformità alle disposizioni di cui alla menzionata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999, hanno proceduto alla separazione contabile delle aree di business;

Considerato che la formulazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1998 porta ad escludere che nella determinazione del canone di pedaggio debba tenersi conto dei costi di lungo periodo, mentre non è univoca nell'individuare la tipologia dei costi di breve-medio periodo cui far riferimento;

Considerato che l'ipotesi predisposta dalle F.S. S.p.a. delinea un criterio di determinazione del pedaggio basato sui costi di circolazione correlati all'utilizzo di una struttura efficientata, ponendo quindi a carico dell'erario gli extra costi dovuti alle attuali inefficienze infrastrutturali e gli extra costi conseguenti all'utilizzo del secondo macchinista necessario in relazione alle insufficienze tecnologiche della rete;

Considerato che l'onere correlato all'imputazione di tali extra costi è destinato a ridursi progressivamente sino ad essere soppresso nel 2003 quando dovranno essere completati gli investimenti previsti dal contratto di programma;

Considerato in particolare che, per quanto concerne il calcolo del pedaggio, sono presi in considerazione due addendi: l'uno commisurato alla componente di tratta o nodo, con un prezzo differenziato secondo la qualità della linea utilizzata ed un prezzo per l'attraversamento di uno degli otto nodi individuati dalla società, e l'altro commisurato alla distanza espressa in chilometri o al tempo espresso in minuti in funzione del grado di saturazione delle linee, dell'usura generata dal convoglio e della divergenza della velocità da quella standard di riferimento della singola linea;

Considerato che il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 146/1999, nel definire le modalità di riparto della capacità infrastrutturale, fissa l'ordine di priorità con cui deve essere soddisfatta la domanda di tracce e stabilisce i criteri per l'ipotesi che tali priorità non esauriscano la domanda;

Ritenuto che la proposta di cui trattasi sia conforme alla richiamata normativa in tema di determinazioni di pedaggi di accesso e di ripartizione delle capacità e che risulti idonea a soddisfare l'esigenza di rendere massimo l'accesso alla rete anche da parte dei nuovi operatori, garantendo nel contempo un introito minimo accettabile al gestore dell'infrastruttura;

Delibera:

1. È formulato parere favorevole in ordine alla proposta di determinazione del canone di pedaggio di accesso alla rete infrastrutturale formulata dal Ministro dei trasporti e della navigazione con la nota specificata in premessa.

Pertanto il suddetto Ministro, con apposito provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, autorizzerà le F.S. S.p.a. ad applicare i canoni stabiliti alla stregua dei criteri sintetizzati nell'allegato documento tecnico.

2. I contributi statali agli extra costi di circolazione, quantificati in 552 miliardi di lire nel calcolo del «montante pedaggi di partenza», ed i contributi statali al maggior costo sopportato dalle imprese ferroviarie per mancati adeguamenti tecnologici e regolamentari che impediscono la guida ad agente unico — corrisposti al gestore dell'infrastruttura e che questo trasferirà alle imprese sotto forma di sconti trasparenti e non discriminanti — saranno ridefiniti in diminuzione, in relazione alla progressiva realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma sino ad essere soppressi nel 2003.

3. Il gestore dell'infrastruttura definirà un protocollo contrattuale tipo, da sottoscrivere con gli acquirenti di tracce, in cui vengano regolamentati gli obblighi reciproci ed in cui siano, tra l'altro, chiaramente identificate le penali da applicare a carico dei treni che abbiano causato ritardi e quindi danni (non imputabili al gestore medesimo) agli altri treni e le penali che per converso detto gestore si impegna a versare alle imprese di trasporto per i ritardi dovuti a proprie colpe.

4. Il gestore dell'infrastruttura potrà fissare al 60% la capacità massima impegnabile, entro una determinata fascia oraria, dai servizi con diritto di priorità all'accesso alla rete al fine di garantire il migliore uso della capacità stessa anche nei confronti dei servizi commerciali.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferirà semestralmente a questo Comitato sullo stato di attuazione del sistema di determinazione dei canoni di pedaggio per la rete ferroviaria, segnalando in particolare eventuali criticità e formulando proposte per eventuali modifiche.

Le F.S. S.p.a. sono tenute a fornire al Ministero dei trasporti e della navigazione tutti i dati funzionali per l'esercizio del potere di vigilanza del Ministero stesso con periodicità trimestrale e comunque su richiesta di detto Ministero.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 6

00A0469

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Fondo sanitario nazionale 1999 - Parte corrente, finanziamento agli istituti zooprofilattici sperimentali. (Deliberazione n. 181/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 883 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che non consente, a decorrere dal 1990, l'assegnazione di Fondi in conto capitale alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Tenuto conto che in data 18 marzo 1998 (repertorio atti n. 627) è stato costituito un apposito gruppo di lavoro nell'ambito della conferenza Stato-regioni con il compito di rivedere la problematica inerente le attività istituzionali degli I.Z.S. e i relativi criteri di riparto delle somme a questi assegnate;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire l'ordinaria gestione, assegnare per il corrente anno agli I.Z.S. un importo pari al 90% della quota attribuita nel 1998, e ripartire il restante importo una volta formulati i nuovi criteri di riparto da parte del gruppo di lavoro sopra indicato;

Vista l'intesa della conferenza Stato-regioni acquisita nella seduta del 5 agosto 1999;

Delibera:

1) A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1999, è assegnata alle regioni interessate la somma di lire 162 miliardi (pari a circa 83,661 milioni di euro) per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

2) La restante quota di lire 23 miliardi (pari a circa 11,878 milioni di euro) verrà assegnata con successiva delibera, una volta acquisiti i nuovi criteri di riparto elaborati del gruppo di lavoro indicato in premessa.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 7

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1999 - PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI.

Istituti	Regioni	Quota assegnata anno 1999 (L Mln)	Quota assegnata anno 1999 (meuro)
Torino	Piemonte	17.413	8,993
Brescia	Lombardia	35.187	18,172
Padova	Veneto	21.077	10,885
Perugia	Umbria	11.952	6,172
Roma	Lazio	16.957	8,757
Teramo	Abruzzo	14.707	7,595
Portici	Campania	10.364	5,352
Foggia	Puglia	9.900	5,112
Palermo	Sicilia	11.766	6,076
Sassari	Sardegna	12.677	6,547
	TOTALE . . .	162.000	83,661

00A0464

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, di cui al regolamento CEE n. 3528/86, modificato dal regolamento CE n. 307/97, per l'anno 1999. (Deliberazione n. 183/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3528/86, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico, come modificato dal regolamento CE n. 307/97, nonché il regolamento CEE del Consiglio delle Comu-

nità europee n. 1697/87, recante alcune modalità di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 3528/86;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee C(99) 1465 def/0016 e C(99) 1465 def/0045 in data 4 giugno 1999 di concessione di contributi, pari a 0,617 Meuro, per due progetti presentati dall'Italia per l'anno 1999, ai sensi dei suddetti regolamenti;

Vista la nota n. 883/90 del 10 settembre 1999 del Ministro delle politiche agricole e forestali, nella quale è quantificato in 2,391 miliardi di lire (1,235 Meuro) il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione dei suddetti progetti, comprensivo anche della quota comunitaria, pari al 50 per cento dei costi ammissibili;

Considerato che per tale fabbisogno è necessario ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, anche per l'anticipo della quota di parte comunitaria;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi ai progetti 99.60.IT.001.0 e 99.60.IT.002.0, approvati dalla Commissione europea per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, di cui alle premesse, è disposto, per l'anno 1999, un finanziamento in favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, di 2,391 miliardi di lire (1,235 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, come riportato nella tabella 1 allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Fondo medesimo anticipa la quota comunitaria acquisendo i relativi rimorsi ai sensi del citato regolamento CEE n. 3528/86 e conformemente al regolamento CEE n. 1697/87.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti relativi ai progetti ed effettua i controlli di competenza.

Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 2

ALLEGATO

LEGGE N. 183/1987: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 3528/86, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO CE N. 307/97 - ANNO 1999.

Soggetti	N. progetto	Importi in Meuro	Importi in miliardi di lire
Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato	99.60.IT.001.0	0,146	0,283
Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato	99.60.IT.002.0	1,089	2,108
	TOTALE . . .	1,235	2,391

00A0465

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Rimodulazione finanziaria dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia/Albania, per il periodo 1996-1999. (Deliberazione n. 184/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la delibera CIPE n. 4/99 del 22 gennaio 1999, concernente «Riparto risorse aree depresse 1999-2001. Rifinanziamento della legge n. 208/1998. Legge finanziaria 1999 (tabella *C*);

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale, n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo e n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C180 del 1° luglio 1994 che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria INTERREG II;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 2650 del 10 ottobre 1996, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nella regione Puglia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia/-Albania;

Viste le proprie delibere del 21 marzo 1997 e 19 febbraio 1999 con le quali è stato assicurato il cofinanziamento per il periodo 1996-1999, da cui risulta che circa il 70 per cento della quota nazionale pubblica è stato posto a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 ed il restante 30 per cento a carico della regione Puglia;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(99) 289 del 24 febbraio 1999 che nel rimodulare la suddetta decisione C(96) 2650 del 10 ottobre 1996 ha modificato il valore assoluto della quota nazionale pubblica e la sua ripartizione tra Stato e regione Puglia per effetto di:

introduzione della misura 1.6 «Interventi di rafforzamento delle misure di sicurezza sulla rete viaria della regione Puglia e controllo tecnologico delle principali frontiere marittime ed aeree» a totale carico dello Stato;

introduzione del progetto «Potenziamento del sistema regionale di accoglienza dei rifugiati» nell'ambito della misura 6.1 «Cooperazione tecnica e scientifica»;

Vista, poi, la modifica del programma adottata con procedura scritta del 20 luglio 1999, che non varia la ripartizione della quota nazionale pubblica rispetto alla predetta decisione di modifica C(99) 289 del 24 febbraio 1999;

Visti i risultati del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994 in data 30 luglio 1999 in cui è stata evidenziata la particolare situazione finanziaria della regione Puglia e l'opportunità di agevolare la regione stessa in dipendenza della guerra nei Balcani e delle ondate di immigrazione clandestina;

Viste le note della regione Puglia n. 2008 e n. 220 in data rispettivamente 3 giugno e 12 ottobre 1999 e la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 4104/99 in data 28 ottobre 1999;

Considerato che sulla base di quanto sopra e dall'istruttoria, svolta congiuntamente con la regione Puglia e il Ministero dei lavori pubblici, è emerso che occorre elevare il finanziamento del Fondo di rotazione fino a circa il 75 per cento della quota nazionale pubblica prevista nel programma, lasciando a carico della regione Puglia il rimanente 25 per cento, in deroga a quanto stabilito con propria delibera 13 aprile 1994;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione C(99)289, ammontanti a 81,530 Meuro per il periodo 1996-1999 — a valere complessivamente sul FESR, sul FSE e sul FEOGA — occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontanti complessivamente a 74,637 Meuro, pari a 144,517 miliardi di lire;

Considerata l'opportunità di specificare che parte della quota di cofinanziamento statale faccia carico alle risorse provenienti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla citata delibera CIPE n. 4/99 del 22 gennaio 1999 con riferimento alla tipologia «Cofinanziamento programmi comunitari 1994-1999», risorse che affluiranno al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Il finanziamento nazionale pubblico dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia/Albania, relativa allo sviluppo socioeconomico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per il periodo 1996-1999, è rideterminato in 144,517 miliardi di lire (74,637 Meuro).

Il finanziamento della complessiva quota nazionale pubblica del programma, come riportato nella tabella 1 allegata, che forma parte integrante della presente delibera, viene così assicurata:

a) 100,391 miliardi di lire con risorse già assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, con delibere 21 marzo 1997 e 19 febbraio 1999. La predetta assegnazione deve intendersi a valere sulle risorse provenienti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla suddetta delibera

CIPE n. 4/99, del 22 gennaio 1999, fatta salva la quota di 41,978 miliardi di lire già erogata dal Fondo medesimo;

b) 7,997 miliardi di lire con nuove assegnazioni a valere sulle risorse provenienti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla delibera CIPE n. 4/99, del 22 gennaio 1999;

c) 36,129 miliardi di lire con disponibilità della regione Puglia, già previsti con le citate delibere 21 marzo 1997 e 19 febbraio 1999.

2. Le somme di cui alla delibera CIPE n. 4/99 in data 22 gennaio 1999 vengono erogate nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal Fondo di rotazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste della regione Puglia.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento autorizzato con la presente delibera.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e la regione Puglia adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce i piani finanziari delle delibere 21 marzo 1997 e 19 febbraio 1999, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 1

TABELLA 1

INIZIATIVA COMUNITARIE INTERREG II ITALIA-ALBANIA

SPESA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1996-1999 - DECISIONE C(99)289 DEL 24 FEBBRAIO 1999

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA

Legge n. 183/1987										Legge n. 208/1998 1999		Regione Puglia 1996-1999		Totale QNP 1996-1999	
1996		1997		1998		1999		Totale							
meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire
3,956	7,660	2,586	5,007	12,364	23,940	2,774	5,371	21,680	41,978	34,298	66,410	18,659	36,129	74,637	144,517

00A0470

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale del programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, modificato dal regolamento CE n. 686/97, per l'anno 1999. (Deliberazione n. 186/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della

legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, come modificato dal regolamento CE n. 686/97, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 1489/97, recante modalità di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 2847/93;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 95/527/CE dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del citato regime di controllo dell'attività di pesca;

Vista la decisione della Commissione 99/354/CE, del 20 maggio 1999, che quantifica in 10,908 Meuro l'importo delle spese ritenute ammissibili, stabilendo altresì in 3,754 Meuro il contributo finanziario comunitario per la realizzazione nell'anno 1999 delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo;

Considerata, pertanto, l'esigenza di assicurare la copertura della restante quota occorrente per la realizzazione del programma di 7,154 Meuro, pari a 13,852 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere per tale importo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie *ex lege* n. 183/1987;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6239121 del 14 luglio 1999;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, richiamato in premessa, per l'anno 1999 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 13,852 miliardi di lire (7,154 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella 1 allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 3

TABELLA 1

LEGGE N. 183/1987: COFINANZIAMENTO NAZIONALE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 2847/93 MODIFICATO DAL REGOLAMENTO CE N. 686/97 - ANNO 1999.

Interventi	Fondo di rotazione legge n. 183/1987 1999	
	Importi in meuro	Importi in miliardi di lire
Fabbisogno del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per costruzione e ammodernamento delle unità navali addette al controllo (allegato I della Decisione n. 99/354/CE)	1,322	2,560
Fabbisogno del Ministero delle politiche agricole e forestali- D.G. pesca e acquacoltura per l'attuazione del sistema di controllo satellitare (blue-boxes) delle navi da pesca (allegato II della Decisione n. 99/354/CE)	5,832	11,292
TOTALE . . .	7,154	13,852

00A0466

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale dei progetti «Conservazione dell'orso bruno nell'Appennino centrale» e «Bosco Fontana: azioni urgenti di conservazione habitat relitto», di cui al regolamento CEE n. 1973/92, modificato dal regolamento CE n. 1404/96 (strumento finanziario per l'ambiente - LIFE). (Deliberazione n. 187/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativico-

munitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 1973/92, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), come modificato dal regolamento CE n. 1404/96, che prevede, tra l'altro, nella sua sezione LIFE-Natura azioni di conservazione ambientale, nonché l'istituzione della rete europea per le aree protette denominata «Natura 2000»;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee C(99) 2073 final/56 e C(99) 2073 final/57 del 13 luglio 1999 di concessione di contributi per due progetti a valere sullo strumento finanziario comunitario per l'ambiente (LIFE) presentati dall'Italia ai sensi dei citati regolamenti e denominati: «Conservazione dell'orso bruno nell'Appennino centrale» e «Bosco Fontana: azioni urgenti di conservazione habitat relitto»;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti a 0,868 Meuro, è necessario assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti a 0,692 Meuro, pari a 1,340 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere per tale importo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 913/93 del 25 ottobre 1999 del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi ai progetti approvati dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) di cui alle premesse, è disposto in favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, un cofinanziamento nazionale. pubblico di 1,340 miliardi di lire (0,692 Meuro), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, come riportato nella tabella 1 allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti relativi ai progetti ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 4

TABELLA 1

LEGGE N. 183/1987: COFINANZIAMENTO NAZIONALE DI PROGETTI DI CUI ALLO STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE (LIFE) REGOLAMENTO CEE N. 1973/92, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO CE N. 1404/96.

Soggetti	N. progetto	Importi in Meuro	Importi in miliardi di lire
Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato	LIFE99NAT/IT/006244 «Conservazione dell'orso bruno nell'Appennino centrale»	0,351	0,680
Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato	LIFE99NAT/IT/006245 «Bosco Fontana: azioni urgenti di conservazione habitat relitto» ..	0,341	0,660
	TOTALE ...	0,692	1,340

00A0467

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale maggiori oneri per interventi Fondo sociale europeo per indicizzazione 1999 Q.C.S. obiettivo 3 e indicizzazione 1998 (FSE+FESR) Docup obiettivo 2 Valle d'Aosta. (Deliberazione n. 192/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti (CEE) del Consiglio delle Comunità europee numeri 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93, 2085/93;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il quadro comunitario di sostegno obiettivo 3 approvato dalla Commissione U.E., contenente gli interventi di Fondo sociale europeo 1994/1999;

Viste le note della Commissione europea con le quali si comunicava l'attribuzione delle risorse derivanti dall'indicizzazione 1999 del QCS obiettivo 3 e dell'annualità, 1998 del Docup obiettivo 2 della regione Valle d'Aosta;

Viste le determinazioni assunte in ambito comitato di sorveglianza obiettivo 3 riguardanti l'attribuzione delle risorse derivanti dall'indicizzazione dell'obiettivo 3 per il 1999 in favore delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna e della provincia autonoma di Trento;

Considerato che a fronte delle maggiori risorse rese disponibili dalla C.E. pari a Meuro 6,5 a titolo di indicizzazione - del Q.C.S. ob. 3 annualità 1999 occorre assicurare un fabbisogno di quota nazionale valutato in lire 15,391 miliardi;

Considerato che a fronte delle maggiori risorse rese disponibili dalla C.E. pari a 0,154 Meuro, a titolo di indicizzazione 1998 del Docup obiettivo 2 della regione Valle d'Aosta, occorre assicurare un fabbisogno di quota nazionale valutato in 0,156 Meuro pari a 0,302 miliardi di lire;

Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 nella misura di lire 12,585 miliardi, di cui 12,313 miliardi di lire per l'indicizzazione 1999 dell'obiettivo 3 e 0,272 miliardi di lire per l'indicizzazione 1998 del Docup obiettivo 2 regione Valle d'Aosta;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 77853 in data 29 ottobre 1999;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 5/2375/R in data 3 novembre 1999;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale degli interventi di Fondo sociale europeo, relative all'indicizzazione 1999 del QCS obiettivo 3, pari a complessive lire 15,391 miliardi (7,949 Meuro), quali risultanti dalla allegata tabella, sono assicurate: quanto a 12,313 miliardi di lire (6,359 Meuro) dalle disponibilità del Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 e quanto a 3,078 miliardi di lire (1,590 Meuro) dai bilanci regionali.

2. Le risorse finanziarie relative al cofinanziamento nazionale dell'indicizzazione 1998 (FSE+FESR) del Docup obiettivo 2 della regione Valle d'Aosta pari a 0,302 miliardi di lire (0,156 Meuro) sono assicurate: quanto a 0,272 miliardi di lire (0,140 Meuro dalle disponibilità del Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 e quanto a 0,030 miliardi di lire (0,016 Meuro) con disponibilità della regione Valle d'Aosta ed altri enti pubblici interessati.

3. Il Fondo di rotazione effettua i pagamenti di competenza sulla base della normativa vigente e fino a quando perdura l'intervento comunitario.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 5

TABELLA

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO INDICIZZAZIONE 1999

OBIETTIVO 3

Titolari P.O.	Legge n. 183/1987		Regioni		Privati		Totale cofinanziamento nazionale	
	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire
Piemonte	2.181.000	4.223.000	545.378	1.056.000	—	—	2.726.378	5.279.000
Trento	578.948	1.121.000	144.608	280.000	—	—	723.556	1.401.000
Emilia Romagna .	3.599.188	6.969.000	899.668	1.742.000	—	—	4.498.856	8.711.000
TOTALE . . .	6.359.136	12.313.000	1.589.654	3.078.000	—	—	7.948.790	15.391.000

00A0468

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 27 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale n. 666 del 3 febbraio 1999 istitutivo del diploma universitario per «Operatore culturale per il turismo»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 4 marzo 1999, contenente la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario del corso di D.U. per «Operatore culturale per il turismo», relativamente ai capoversi 3 e 4 dell'art. 630 del decreto rettorale n. 666 del 3 febbraio 1999;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 22 luglio 1999 e del senato accademico del 26 luglio 1999, con le quali sono state approvate modifiche al decreto n. 666 del 3 febbraio 1999 istitutivo del suindicato corso di diploma universitario;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 4410 del 2 agosto 1999 intesa a ottenere modifiche all'art. 630 del decreto rettorale n. 666 del 3 febbraio 1999, istitutivo del diploma universitario in «Operatore culturale per il turismo»;

Vista la nota ministeriale n. 1785 del 25 novembre 1999 contenente il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale, in data 16 settembre 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 666 del 3 febbraio 1999 relativo all'istituzione del diploma universitario per «Operatore culturale per il turismo» è modificato relativamente ai capoversi 3 e 4 dell'art. 630 come segue:

3° capoverso:

«*n* unità didattiche, equivalenti a 10 unità didattiche semestrali, di cui almeno 5 semestrali, a scelta fra quelle caratterizzanti l'indirizzo prescelto»;

4° capoverso:

«*n* unità didattiche modulari, equivalenti a 6 semestralità, scelte fra quelle disponibili nel "Manifesto annuale degli studi".

L'esame finale consiste in una relazione scritta, che permetta di accertare le conoscenze globalmente acquisite durante il corso, e in una prova pratica dimostrativa».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 27 dicembre 1999

Il rettore: MISTRETTA

00A0517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze O.M.R.I.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Giancarlo Caggese.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987, pag. 21, terza colonna, rigo n. 4 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1989, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Cosmo Caputi.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1991, pag. 21, terza colonna, rigo n. 3 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1992, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al col. Angelo Carrino.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994, pag. 23, seconda colonna, rigo n. 44 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1992, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Benito Conte.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1993, pag. 23, quarta colonna, rigo n. 25 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1994, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Giuseppe Gallo.

Il predetto norninativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1996, pag. 28, quarta colonna, rigo n. 17 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1994, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Gustavo Ferrante.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1996, pag. 25, terza colonna, rigo n. 31 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1987, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Domenico Fiorillo.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1989, pag. 22, terza colonna, rigo n. 65 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. Salvatore Meloni.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 24 luglio 1992, pag. 25, terza colonna, rigo n. 13 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1993, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Antonio Toma.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1995, pag. 26, quarta colonna, rigo n. 68 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

00A0522

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Lozzo di Cadore

Con decreto interministeriale n. 1026 in data 13 dicembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo Difesa-Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Rifugio alpino Ciarido» sito nel comune di Lozzo di Cadore (Belluno), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 948, foglio 8, mappale 3 del Nuovo catasto terreni per una superficie di mq 870.

00A0521

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Ente pugliese per la cultura popolare e l'educazione professionale, in Bari

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 585/VI/99 del 29 dicembre 1999 è stato approvato lo statuto dell'Ente pugliese per la cultura popolare e l'educazione professionale, con sede in Bari, nel testo modificato e definitivo di cui alla delibera del consiglio generale dell'Ente medesimo, datata 1° ottobre 1999.

00A0520

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto direttoriale 27 ottobre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga sucessivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Rimini.

Facchinaggio operante nell'ambito del mercato ortofrutticolo di Rimini:

54ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

00A0519

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Policoro - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Policoro.

Si comunica che in data 5 gennaio 2000 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Policoro (provincia di Matera) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Policoro (Matera), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 4 marzo 1998, a seguito della fusione per incorporazione nella Cassa rurale ed artigiana di Castellana Grotte credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellana Grotte (Bari).

00A0523

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.